

RIVISTA ITALIANA
PER LE
SCIENZE GIURIDICHE

Fondata da Francesco Schupfer e Guido Fusinato

SOTTO GLI AUSPICI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELLA SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA

DIRETTORE

Mario Caravale

nuova serie

8

2017



JOVENE EDITORE

Direttore: Mario Caravale

Direzione e redazione: Sapienza - Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma RM

Comitato direttivo: Paolo Ridola - Giuseppe Santoro Passarelli - Enrico del Prato Luisa Avitabile - Nicola Boccella - Enzo Cannizzaro - Mario Caravale - Claudio Consolo Andrea Di Porto - Antonio Fiorella - Laura Moscati - Cesare Pinelli - Leopoldo Tullio

Comitato scientifico: Jean-Bernard Auby (Parigi) - Jurgen Basedow (Amburgo) - Luigi Capogrossi Colognesi (Roma) - Erhard Denninger (Francoforte) - Pierre-Marie Dupuy (Parigi) - Gianni Ferrara (Roma) - Yves Gaudemet (Parigi) - David Gerber (Chicago) Peter Häberle (Bayreuth) - Erik Jayme (Heidelberg) - Natalino Irti (Roma) - Anne Lefebvre Teillard (Parigi) - Gilberto Lozzi (Roma) - Alessandro Pace (Roma) - Mattia Persiani (Roma) - Fabrizio Ramacci (Roma) - Jerome H. Reichman (Durhan) - Pietro Rescigno (Roma) - Stefano Rodotà (Roma) - Alberto Romano (Roma) - Gunther Teubner (Francoforte) - Michel Troper (Parigi) - Hanns Ullrich (Monaco, Baviera)

Redazione: Cesare Pinelli (redattore capo), Nicola Cezzi, Fulvio Costantino

Amministrazione: JOVENE EDITORE - Via Mezzocannone 109 - 80134 Napoli NA Italia Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 - website: www.jovene.it - email: info@jovene.it

Abbonamento: € 35,00

Il pagamento va effettuato direttamente all'Editore: **a)** con versamento sul c.c. bancario IBAN: IT62G0307502200CC8500241520 o sul c.c.p. 14015804, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento; **b)** a ricezione fattura; **c)** on line collegandosi al sito dell'Editore: www.jovene.it.

Gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti con apposita segnalazione entro la scadenza.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Direttore responsabile: Mario Caravale

ISSN 0390-6760

Registrazione presso il Tribunale di Napoli n. 51 del 18 giugno 2010.

Stampato in Italia Printed in Italy

TECNOLOGIE E DIRITTO

«Postverità», verità e libertà di manifestazione del pensiero*

Cesare Pinelli

SOMMARIO: 1. I termini del problema. – 2. La verità dei fatti come limite alla libera manifestazione del pensiero e la circolazione delle notizie in rete. – 3. La verità come risultato del confronto nel «libero mercato delle idee» e la circolazione delle notizie in rete. – 4. I rimedi e le obiezioni ai rimedi. – 5. Per un approccio graduale e comprensivo.

1. *I termini del problema*

La nostra sarebbe l'epoca della «postverità», l'epoca in cui la verità non conterebbe dunque più nulla: il rischio di disinformazione deliberata in ogni ambito della vita individuale e collettiva, si dice, aumenterebbe in misura esponenziale attraverso Internet e in particolare i *social networks*, a livello di grandi masse di popolazione. Questo è quanto leggiamo sempre più spesso sui quotidiani. Bisogna aggiungere, anche se lo si legge meno di frequente, che i *Big Data* a disposizione di società come *Google* fanno gola a tanti che agiscono nella sfera economica e politica, e che la loro disponibilità e il loro uso costituiscono un fattore di devastante distorsione tanto del mercato quanto delle competizioni elettorali: abbiamo cominciato a vederlo nelle campagne presidenziali americane, ma il rischio è molto più vicino a noi di quanto si creda¹.

Diffido di qualsiasi definizione generale della nostra o di altre epoche, specie quando, come nel caso della «postverità», inclina verso l'apocalittico. Ma in quel racconto c'è di sicuro qualcosa di razionalmente accertabile, e su cui potrò concentrarmi anche per i limiti delle mie conoscenze in materia.

Anzitutto la creazione di informazioni false presentate come vere (c.d. «*fake news*»), sia con la manipolazione informativa, ossia con l'uso di notizie vere ma con alterazioni e omissioni per indurre il destinatario a trarre implicazioni fuorvianti, va distinta dalla propaganda. Anch'essa mira a influire su opinioni, atteggiamenti, emozioni

* Relazione al Corso di Dottorato in Diritto pubblico del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università Sapienza di Roma, 20 giugno 2017.

¹ Cfr. G. DA EMPOLI, *La rabbia e l'algoritmo. Il grillismo preso sul serio*, Marsilio, Venezia, 2017, 14 ss.

e comportamenti di uno o più settori della società avvalendosi della disinformazione. Tuttavia la propaganda oltre ad essere assoggettata a regole proprie e ad essere addirittura espressamente consentita dalla Costituzione ove si tratti di una forma di espressione della libertà di religione (art. 19), si svolge comunque in un contesto ben determinato, che consente al destinatario di avvertirne i possibili effetti: tale è ad es. la propaganda di un prodotto di mercato, o di un partito o di un candidato in campagna elettorale. La diffusione massiccia, incontrollata e istantanea di notizie deliberatamente falsificate o manipolate va invece ben oltre la propaganda.

Essa si distingue pure, d'altra parte, dalla suggestione o dalla persuasione occulta di cui si cominciò a parlare mezzo secolo fa, in un libro rimasto famoso, come «aggressione all'inconscio»², e le cui tracce giuridiche sono ora rinvenibili nel divieto di pubblicità subliminale. Nel nostro caso stiamo parlando di informazioni di cui è agevolmente possibile provare la falsità, e che connotano corrispondentemente il concetto di manipolazione, che può ricorrere anche nel caso della suggestione.

Ma perché è proprio la rete a consentirle? Non basta dire che le nostre società sono caratterizzate da debolezze cognitive molto estese: la tendenza ad accedere e diffondere informazioni senza valutarle criticamente, la refrattarietà all'approfondimento, la sindrome da deficit di attenzione. Altri mezzi di comunicazione, a partire dalla televisione, favoriscono infatti l'accettazione passiva di un'informazione più ancora della rete, che richiede un comportamento comunque più interattivo da parte del destinatario.

La differenza sta altrove. I giornalisti che operano coi mezzi informativi tradizionali debbono sottostare alle regole sul diritto di cronaca, a pena di incorrere nelle sanzioni di volta in volta previste dalla legge. Inoltre, fanno parte di una comunità di professionisti che in Italia è addirittura istituzionalizzata in un ordine professionale, ed esercitano la loro attività alle dipendenze di un'impresa editoriale, per cui diffondere notizie deliberatamente falsificate o manipolate può provocare loro gravi danni reputazionali. Infine, il singolo che si ritenga leso per la falsità dei fatti attribuitigli è titolare del diritto di rettifica.

Nelle comunicazioni in rete non vi è nulla di tutto questo, e nello stesso tempo è consentito l'anonimato. Il singolo, ma anche i partiti e

² V. PACKARD, *I persuasori occulti* (1958), Einaudi, Torino, 1989.

i candidati alle elezioni o i governi, sono indifesi di fronte alle notizie false o manipolate diffuse in rete, soprattutto perché queste possono esservi immesse senza che se ne possa identificare l'autore.

Le conseguenze sono ovunque drammatiche, come dimostrano tanti episodi individuali (fino a suicidi di giovani colpiti da calunnie diffuse in rete nei loro confronti) o relativi alla vita politica (fino ai sospetti di risultati elettorali inquinati da notizie false relative a taluni candidati, distorsioni del dibattito pubblico, delle competizioni elettorali e delle decisioni politiche, compresa la politica estera e militare dei singoli Stati). Si pensi, solo per parlare degli Stati Uniti, al ventottenne che entrò sparando in una pizzeria di Washington, convinto da informazioni diffuse su siti *web* che vi si nascondesse un centro di sfruttamento della prostituzione minorile gestito da Hillary Clinton, allora candidata alla Presidenza. Ma anche alle storie di Barack Obama nato all'estero e quindi ineleggibile, o del cambiamento climatico come «una bufala ordita dai cinesi per danneggiare l'industria americana», o di immigrati arabi nel New Jersey che festeggiavano la distruzione delle Torri Gemelle l'11 settembre 2001³. È ancora più recente lo scontro su «chi mente» fra il Presidente Trump e l'ex Direttore dell'FBI Comey, scontro che trae origine dalla mancata incriminazione di Hillary Clinton per sue *email* scoperte dall'FBI e proseguito da Trump a colpi di *twitter*.

La campagna contro i vaccini ha fatto come è noto molti proseliti in Italia proprio attraverso la rete, ed ora ci troviamo con un tasso di bambini ammalati a causa delle mancate vaccinazioni inferiore a quello ritenuto accettabile dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha costretto il governo a correre ai ripari, peraltro non senza contestazioni di un numero consistente di famiglie.

Gli esempi dovrebbero bastare a far capire la portata deflagrante delle falsificazioni che circolano via *web*.

2. *La verità dei fatti come limite alla libera manifestazione del pensiero e la circolazione delle notizie in rete*

Nel nostro ordinamento la libertà di manifestazione del pensiero incontra il limite della «verità» dei fatti in riferimento al diritto

³ Rip. in F. RAMPINI, *La postverità ti fa male, lo sai*, in *L'Espresso*, 22 dicembre 2016, 66.

di cronaca dei giornalisti e a condizioni ben determinate. Fu il c.d. «decalogo dei giornalisti», fissato da due sentenze della Corte di cassazione del 1984 e mai da allora smentite, a stabilire che il diritto di cronaca dovesse rispettare, oltre l'utilità sociale o all'interesse pubblico dell'informazione fornita e alla forma «civile» dell'esposizione e della valutazione dei fatti, la verità oggettiva o putativa dei fatti (dunque quantomeno comprovata da una seria verifica delle fonti delle notizie), condizione che la giurisprudenza ritiene rispettata fino a quando si possa dimostrare la buona fede del cronista⁴.

Nelle ipotesi di ingiuria (art. 594 cod.pen.) e diffamazione (art. 595 cod.pen.), l'art. 596 cod.pen. contempla poi, nei limiti e nei termini ivi previsti, l'*exceptio veritatis* circa l'attribuzione di un fatto determinato alla persona offesa. È vero che l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la diffamazione via *social network* non sarebbe punibile per mancanza dell'elemento essenziale della «comunicazione con più persone» richiesto dall'articolo 595 c.p., trattandosi di ambiente virtualmente «chiuso» rispetto ad un sito web⁵, è stato ampiamente superato, sia con l'argomento che un pubblico indeterminato può ricevere le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito grazie al *tagging*, che consente di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo altrui oppure email e conversazioni in chat⁶, sia in base all'orientamento della Cassazione secondo cui l'uso di una bacheca 'facebook' consente a gruppi di soggetti di valorizzare il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione⁷. Tuttavia, lo stesso argomento utilizzato per applicare le norme penali all'offesa *online* dimostra che questa può rivelarsi più gravosa e persistente di ogni altra, dal momento che la diffusione in rete non incontra limiti⁸.

⁴ A. PACE, Art. 21, in A. PACE - M. MANETTI, *Rapporti civili. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione*, Zanichelli Foro italiano, Bologna Roma, 2006, 334.

⁵ Trib. Gela, 23 novembre 2011, n. 550.

⁶ Trib. Monza, sez. civ. IV, 2 marzo 2010, n. 770; Trib. Teramo, sez. Giulianova, 16 gennaio 2012; Trib. Livorno, Ufficio G.I.P. 2 ottobre 2012, n. 38912.

⁷ Cass., sez. V, 14 novembre 2016, n. 4873. V. già nello stesso senso Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26964 e Cass. pen., Sezione I, 22 gennaio 2014, n. 16712.

⁸ C. PARODI, *I reati di ingiuria e diffamazione a mezzo internet*, in *Corr. giur.*, 2000, 882.

Quindi, da una parte siamo in presenza di un vuoto di tutela nei confronti di grossolane distorsioni di fatti diffuse sulla rete che non abbiano a che vedere con l'ingiuria o con la diffamazione, e dall'altra rimane l'impressione che le offese punibili così diffuse ricevano una garanzia non proporzionata alla loro gravità.

3. *La verità come risultato del confronto nel «libero mercato delle idee» e la circolazione delle notizie in rete*

Nel diritto costituzionale contemporaneo, la verità non è prospettata solo quale limite giudizialmente accertabile in una specifica fattispecie alla libertà di manifestazione del pensiero, ma anche come obiettivo ultimo del confronto fra tutte le opinioni, comprese le più eterodosse. In questo caso, ambedue i termini vengono declinati diversamente. L'espressione del pensiero viene qui riguardata non nel suo contenuto informativo ma appunto quale opinione su un certo fatto, e la verità è corrispondentemente riferita non a un certo fatto bensì all'esito di un processo necessariamente intersoggettivo.

L'archetipo di questa versione si può rinvenire nella metafora del «*free marketplace of ideas*» coniata in una opinione dissenziente del Justice Holmes, il quale, riprendendo in sede giurisprudenziale il motivo che aveva guidato Milton e Mill nella loro battaglia contro la censura, osservò:

«Che si persegua taluno per le opinioni espresse mi sembra perfettamente logico. Chi non ha dubbi circa le premesse da cui parte o le proprie capacità e desidera un certo risultato con tutto il cuore, esprime naturalmente i propri desideri in termini di legge, e spazza via ogni opposizione. Consentire l'opposizione mediante la parola è un po' considerare la parola impotente, come quella di chi affermasse che ha fatto quadrare il cerchio, o non avere effettivamente a cuore il risultato o dubitare sia delle proprie premesse o delle proprie capacità. Ma una volta constatato che il tempo ha avuto ragione di molte fedi battagliere, possiamo giungere a credere, più di quanto crediamo nei principi fondamentali della nostra condotta, che il bene supremo è meglio raggiunto attraverso il libero commercio delle idee, che la prova migliore della verità è la capacità del pensiero di farsi accettare nella competizione del mercato e che la verità è l'unica base sulla quale i nostri desideri possono essere sicuramente realizzati. Questa, in ogni caso, è la teoria accolta dalla nostra Costituzione. La quale, come tutta la vita, è un esperimento. Ogni anno, se non ogni giorno,

dobbiamo scommettere la nostra salvezza su qualche previsione fondata su conoscenze imperfette. Finché tale esperimento fa parte del sistema, penso che dobbiamo costantemente vigilare contro il tentativo d'impedire l'espressione delle opinioni che detestiamo e consideriamo esiziali, tranne che minaccino d'interferire così da vicino con i leciti e urgenti fini del diritto da rendere necessario un riparo immediato per la salvezza del Paese»⁹.

Molto più tardi questa impostazione sarà ripresa, pur con sfumature differenti, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, allorché riterrà che la libertà di espressione di cui all'art. 10 CEDU «vaut non seulement pour les 'informations' ou 'idées' accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de 'société démocratique'»¹⁰.

Abbiamo così accennato a un indirizzo che al di là e al di qua dell'Atlantico ha contrassegnato a lungo il modo di intendere il rapporto fra libertà di pensiero e verità, e più largamente fra diritti di libertà e democrazia. Esso ha certamente incontrato obiezioni di ordine teorico. Ma non è di esse che merita parlare qui, bensì degli enormi ostacoli di ordine pratico al libero corso del «mercato delle idee» che insorgono grazie alla propagazione in rete di false dicerie. Le quali non sono affatto smontabili come se si trattasse di una merce contraffatta, ma esibiscono una particolare resistenza alla confutazione.

Secondo Cass Sunstein, che riporta al riguardo una serie di esperimenti condotti fra gruppi di persone, tale resistenza può dipendere da due ordini principali di fattori. Il primo è quello che chiama «le cascate informative», basate sul fatto che, «nel momento in cui un certo numero di persone pare credere a una diceria, anche altre vi prestano fede, benché abbiano buoni motivi per ritenerla falsa. La maggior parte delle dicerie riguarda argomenti sui quali non si dispone di conoscenze personali o dirette, per cui ci si rimette alla

⁹ O.W. HOLMES, *Abrams v. United States*, 10 novembre 1910, 250 US 616, 624, in O.W. HOLMES, *Opinioni dissenzienti*, Giuffrè, Milano, 1975, 105.

¹⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Handyside c. Royaume-Uni*, 7 dicembre 1976, Série A, n. 24.

massa»: e su Internet «le cascate informative sono all'ordine del giorno, e anche quando riguardano dicerie prive di fondamento influenzano fortemente le nostre convinzioni e il nostro comportamento. Basta considerare che i video di You Tube conquistano un numero molto maggiore di spettatori se si viene a sapere che ne hanno già attratto molti – un chiaro esempio di cascata»¹¹. Il secondo fattore di resistenza delle dicerie, non necessariamente alternativo al primo, consisterebbe nella «polarizzazione nei gruppi», e si può esemplificare con la dimostrabile circostanza che dopo una discussione i partecipanti tendono più di prima a protestare contro un comportamento che pare loro scorretto, o che chi individualmente ritenga che sia stata commessa un'ingiustizia ne sarà ancor più convinto al termine della discussione¹².

Sostiene Sunstein che gli stessi processi che creano le false credenze possono renderle resistenti alla correzione, a causa della *biased assimilation*, che induce le persone ad elaborare le informazioni ricevute, che in ogni caso non è un processo neutrale, in funzione delle proprie inclinazioni e preferenze. In condizioni simili la correzione di dicerie false può addirittura rafforzarle: quando si tentò di dimostrare la falsità dell'affermazione dell'amministrazione Bush che l'Iraq disponeva di armi di distruzione di massa, ci fu semplicemente un rafforzamento delle convinzioni precedenti, sia dei *liberal* che dei conservatori. Quanto più invece le convinzioni precedenti sono deboli, come nel caso delle dicerie su Obama nel 2008, tanto più diventa facile smontarle¹³.

Tutto ciò, prosegue Sunstein, non basterebbe a «negare del tutto l'esistenza di un 'libero mercato delle idee'. Bisogna però riconoscere che a volte questo peculiare mercato funziona male»: funziona male soprattutto nell'era dei blogger e di YouTube, dove «le vostre affermazioni non solo possono essere conservate per sempre, ma anche così attentamente monitorate che una qualsiasi, tolta dal contesto, può essere presentata come rappresentativa del tutto, o come indizio di qualcosa di oscuro o di allarmante»¹⁴.

¹¹ C.R. SUNSTEIN, *Voci, gossip e false dicerie. Come si diffondono, perché ci crediamo come possiamo difenderci*, Feltrinelli, Milano, 2010, risp. 29 e 32.

¹² C.R. SUNSTEIN, *Voci, gossip e false dicerie*, cit., 45-46.

¹³ C.R. SUNSTEIN, *Voci, gossip e false dicerie*, cit., 54 ss.

¹⁴ C.R. SUNSTEIN, *Voci, gossip e false dicerie*, risp. 58 e 73.

4. *I rimedi e le obiezioni ai rimedi*

In definitiva, per come è attualmente regolata, la circolazione delle notizie in rete consente una distorsione dei fatti che presenta rischi consistenti sia per la tenuta di certi diritti individuali (all'onore o all'immagine) sia per la possibilità di mantenere integri i circuiti di formazione delle opinioni su cui si basa ogni consultazione democratica.

I rimedi che sono stati proposti dipendono dai giudizi di paratenza sul fenomeno e dalla fiducia nella capacità dei sistemi di comunicazione in rete di autoregolarsi. Se si presuppone che «Il nuovo regime digitale ha un evidente tratto democratico sia dal lato dei produttori sia dal lato delle audience, per il fatto di moltiplicare gli accessi e gli strumenti cognitivi», e si riconosce però che esso riduce «il tasso di responsabilità del sistema», il raggio dei rimedi ne risulta corrispondentemente ridotto a «criteri interni in grado di circoscrivere l'anonimato e di rendere chiari e pubblici i principi ispiratori degli algoritmi»¹⁵.

A questo primo gruppo di rimedi si possono ricondurre tutti i tentativi dei responsabili di *Google* e *Facebook*, alcuni dei quali peraltro già attuati o in corso di attuazione, di autoregolare l'uso delle informazioni, in particolare con la sottrazione di introiti pubblicitari alle «pagine web che travisano, nascondono o espongono scorrettamente le informazioni su chi pubblica notizie, i contenuti dell'informazione o l'intento primario del sito, oppure con ricorso ad algoritmi che scoraggiano la diffusione di informazioni false»¹⁶. L'autoregolazione, soprattutto se perseguita dagli stessi responsabili dei motori di ricerca, presuppone evidentemente la fiducia nella loro capacità di evitare la distorsione dei fatti determinata da questi circuiti di comunicazione. Essa presenta il vantaggio di poter operare a livello globale, vista la diffusione a quella scala delle grandi compagnie, ma ha anche almeno un'incognita abbastanza evidente. Mi riferisco alla scarsa trasparenza e perfino alla difficoltà di comprendere l'efficacia dei rimedi così introdotti: fino a che punto «il ricorso ad

¹⁵ A. PILATI, *Il regime digitale è democratico. Sono gli algoritmi che devono essere chiari*, in *Il Foglio*, 7-8 gennaio 2017, 4.

¹⁶ Cfr. M. GAGGI, *Facebook e Google. Battaglia per salvare la verità*, in *Corriere della Sera*, 16 novembre 2016, 11.

algoritmi che scoraggiano la diffusione di informazioni false» risulterà efficace se la stragrande maggioranza degli utenti ignora il funzionamento stesso degli algoritmi? Costoro dovrebbero evidentemente fidarsi di ciò che i titolari dei motori di ricerca sostengono di aver fatto per rimuovere le pagine che distorcono le informazioni.

In senso opposto si muovono i rimedi che richiedono un intervento regolativo dei pubblici poteri. Mi limito a segnalarne due. In base al primo, gli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero istituire Autorità indipendenti, coordinate da un'Autorità centrale istituita dall'Unione in base allo schema dell'Antitrust, allo scopo di rimuovere dai siti le notizie false (*'fake news'*) e imporre sanzioni a quanti le abbiano diffuse¹⁷. Un secondo rimedio, ispirato al modello del *Digital Millennium Copyright Act*, consiste nel riconoscere a chiunque un diritto di segnalare e rimuovere dai siti web le calunnie e le informazioni false con correlativo obbligo dei gestori di rimuoverle¹⁸.

Questo genere di rimedi presenta l'indubbio vantaggio di togliere dalle mani dei gestori il potere di regolazione. Il vantaggio è indubbio, dal momento che i rimedi proposti riflettono la sana diffidenza del costituzionalismo liberale verso l'accentramento eccessivo del potere: come si può ad esempio escludere, in assenza di un qualsiasi controllo esterno, che i gestori sacrificheranno i costi reputazionali alle risorse pubblicitarie? E perché, prima ancora, costoro dovrebbero essere giudici esclusivi di un simile apprezzamento? Ritorniamo alla questione del «libero mercato delle idee», o meglio ai limiti di una metafora che assimila troppo rapidamente le idee alle mele o alle automobili.

Sfortunatamente, le soluzioni che puntano all'intervento pubblico presentano però esattamente non solo il vantaggio ma anche lo svantaggio opposto a quello dei sostenitori dell'autoregolazione. Come risulta dalle proposte che ho riportato, l'intervento pubblico si trova pur sempre circoscritto a una dimensione nazionale o sovranazionale. L'ipotesi di una disciplina internazionale, la sola che combatterebbe con il livello globale della circolazione delle notizie in rete, è estremamente ardua, scontrandosi subito con l'ipotesi di uno o più Stati *free rider*.

¹⁷ G. PITRUZZELLA, Intervista a *Financial Times*, 30 dicembre 2016.

¹⁸ C.R. SUNSTEIN, *Voci, gossip e false dicerie*, cit., 88.

5. *Per un approccio graduale e comprensivo*

Nulla da fare dunque? Dobbiamo rassegnarci alla libera circolazione in rete delle false dicerie? Sarebbe una conclusione eccessiva, cui può giungere solo chi presupponga che esista una bacchetta magica per estirpare improvvisamente questo male. Se invece adottiamo un approccio graduale e comprensivo, la conclusione può essere diversa.

Un approccio graduale, intanto. La previsione del divieto dell'anonimato, fissata da Stati o da grandi organizzazioni sovranazionali come l'Unione europea, sarebbe per esempio già un grosso passo avanti. Ci saranno ancora siti dove circoleranno notizie o opinioni avvolte dall'anonimato, d'accordo; ma dovranno vedersela con costi reputazionali crescenti. È solo un esempio, che peraltro ha a che vedere col problema più urgente, cui altri se ne potrebbero aggiungere puntando sulla diffusione di *black lists* di siti inaffidabili da parte di Autorità indipendenti, preferibilmente le Autorità garanti delle comunicazioni.

Ma raccomanderei soprattutto un approccio comprensivo. Il fatto è che, perlomeno nei Paesi che siamo soliti denominare democrazie costituzionali, la grande diffusione della rete è caduta in una fase storica di massima sfiducia per la politica democratica e di crescente diffidenza per le conquiste della scienza. La sfiducia per la politica, oltretutto, dipende anche da una politica che ha abbandonato la ricerca delle soluzioni di problemi reali per rivestirsi di «un linguaggio delle intenzioni» che sostituisce ai compromessi pratici un mondo parallelo dove ci sono solo il bene e il male¹⁹. Né si può escludere che proprio questa peculiare distorsione dei fatti abbia contribuito a innescare una spirale di sfiducia, e poi di rabbia, nei confronti dei politici, in cui la circolazione di notizie false può trovare più facilmente credito. Nello stesso tempo cresce il sospetto per la scienza. Man mano che diminuisce la possibilità per ciascuno di noi di dominare le conoscenze scientifiche, tendiamo non a fidarci ma a diffidare degli esperti, anche perché, grazie alle superficiali acquisizioni raggiunte attraverso i media e la rete, noi stessi ci crediamo esperti, come dimostrano le distorsioni di cui l'opinione pubblica è stata vittima a proposito degli OGM e delle biotecnologie²⁰.

¹⁹ P. ROSANVALLON, *Le bon gouvernement*, Seuil, Paris, 2015, 351.

²⁰ G. BRONNER, *La democrazia dei creduloni*, Aracne, Roma, 2016.

Se è vero che la grande diffusione di notizie fuori controllo sulla rete coincide con una punta di massimo discredito per la politica da una parte e per la scienza dall'altra, possiamo ancora meravigliarci della grande fortuna delle notizie false? Eppure molto dipenderà pur sempre da tutti noi. Ecco perché, anche se la circolazione di notizie false produrrà ancora danni irreversibili a singole competizioni elettorali come ai diritti di singoli cittadini, non possiamo permetterci di concludere che le nostre democrazie e i nostri diritti ne saranno definitivamente inquinati.

Abstract

L'articolo si occupa di come le democrazie costituzionali affrontino il tema della distorsione della verità che circola sulla rete. A tale scopo, dopo l'esame della questione della verità, come riferita ai destinatari delle informazioni, l'A. si sofferma sull'idea di verità come obiettivo della ben nota metafora del libero mercato delle idee, e compara questa idea con le sfide poste dalla comunicazione via web.

The article concerns the issue of how constitutional democracies deal with the distortions of truth circulating in the web. To this aim, after having examined the question of truth as referred to the recipients of informations, the Author dwells on the idea of truth as objective of the well-known metaphor of the "free-marketplace of ideas", and confronts such idea with the challenges posed from the communication through the web.